

"CAPITALE LAVORO - S.P.A."

Codice Fiscale 07170551001

STATUTO

Art. 1 (Costituzione)

1.1 E' costituita una Società per azioni denominata " CAPITALE LAVORO S.p.A.".

Art. 2 (Sede e durata)

2.1 La Società ha sede in Roma.

2.2 Possono istituirsi e sopprimersi, altrove, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e uffici.

2.3 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2051 e può essere prorogata a norma di legge.

Art. 3 (Oggetto sociale)

3.1 La Società ha per oggetto le attività di supporto all'esercizio delle funzioni amministrative dell'Ente proprietario, comprensive delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni amministrative attribuite all'Ente proprietario medesimo dall'articolo 118 della Costituzione, nonché quelle attribuite e delegate da altri Enti della Pubblica Amministrazione.

3.2 La Società supporta le strutture dell'Ente proprietario nelle funzioni fondamentali relative a:

a) programmazione economica con particolare riferimento allo sviluppo del territorio, alla gestione dei patti territoriali, all'utilizzo dei Fondi strutturali europei;

b) pianificazione territoriale generale e supporto alla progettazione tecnica degli Enti locali; tutela ambientale e servizi ecosistemici;

c) pianificazione e progettazione delle reti infrastrutturali e informatiche, con riferimento al potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio dell'Ente proprietario e dei Comuni dell'Area metropolitana;

d) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

e) servizi di supporto alle attività di assistenza tecnica e amministrativa organizzati dall'Ente proprietario per le Amministrazioni comunali e le relative forme associate;

f) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento alla gestione dei servizi per l'impiego e formazione professionale, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento del ruolo strategico delle funzioni degli Enti locali in materia di politiche attive per il lavoro, inclusa la formazione professionale.

3.3 La Società, in conformità alla legislazione vigente, potrà svolgere le attività relative all'oggetto sociale e tutte le operazioni e attività ad esso connesse e/o strumentali.

3.4 Nell'attuazione di quanto sopra, la Società, per quanto riguarda le politiche attive per il lavoro e la formazione nel territorio di competenza, opererà a partire dalle seguenti aree:

a) attività di studio e ricerca;

b) collaborazione alla realizzazione di progetti mirati di politica attiva per il lavoro;

- c) assistenza tecnica per la gestione delle risorse del FSE;
- d) progettazione dei picchi di attività ed eventuale supporto della loro gestione;
- e) supporti tecnico-specialistici, servizi della formazione.
- f) supporto tecnico alla gestione delle partecipazioni finanziarie dell'Ente proprietario e degli Enti locali, con valutazioni che investano anche i profili di compatibilità ambientale degli strumenti di sviluppo, di impatto occupazionale, di efficace ed economico utilizzo delle risorse;
- g) gestione indiretta dei beni patrimoniali disponibili dell'Ente proprietario, anche come valorizzazione.

3.5 Nel perseguire i predetti scopi la Società si ispira ai principi generali dell'interesse pubblico e si richiama agli indirizzi fissati in tema di lavoro e formazione professionale della legislazione vigente.

3.6 La Società svolgerà le attività relative all'oggetto sociale per conto dell'Ente proprietario in via prevalente, ossia in misura superiore all'80% del proprio fatturato. La produzione ulteriore rispetto alla suddetta soglia è consentita a condizione di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza. Sono escluse le attività extraterritoriali, ove non connesse con la fornitura di servizi per la collettività locale di riferimento dell'Ente proprietario. La Società potrà svolgere le attività connesse alle funzioni affidate direttamente o per delega all'Ente proprietario previste da normative europee, regionali e di altri Enti.

3.7 La Società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, l'assunzione di finanziamenti e mutui, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse dei terzi, purché svolte in misura non prevalente all'esercizio diretto dell'attività sociale e in maniera strumentale al suo perseguimento e comunque nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3.8 E' vietata l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, comportante una responsabilità limitata e illimitata.

Art. 4 (Capitale sociale ed azioni)

4.1 Il capitale sociale è di Euro 2.050.000,00 (duemilionicinquantamila virgola zero zero) suddiviso in 2.050.000 (duemilionicinquantamila) di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.

4.2 Le azioni sono indivisibili e conferiscono al possessore uguali diritti.

4.3 La rappresentanza di azioni in comproprietà è regolata ai sensi di legge.

4.4 Le azioni sono nominative.

4.5 Possono essere istituite categorie di azioni aventi diritti diversi da quelle in circolazione.

4.6 Le azioni ed i diritti di opzione di cui all'art. 2441 Codice civile sono trasferibili solo per atto tra vivi in favore di altri Enti locali territoriali, fermo restando che la partecipazione al capitale sociale dell'Ente locale territoriale proprietario dovrà, in ogni caso, garantire il controllo della Società.

4.7 Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione.

4.8 I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo amministrativo nei termini e modi da esso ritenuti convenienti.

4.9 Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro soci. In mancanza, si fa riferimento alla sede della Società.

Art. 5 (Finanziamento Soci)

5.1 La Società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i Soci nel rispetto delle normative vigenti.

5.2 Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

Art. 6 (Trasferimento delle azioni e diritto di prelazione)

6.1 Il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione per atto tra vivi, nei limiti di cui al 4.6 che precede, dovrà avvenire, in assenza dell'espresso consenso preventivo dei Soci non cedenti, con la seguente procedura:

- il Socio che intende cedere per atto tra vivi, in tutto od in parte, le proprie azioni o i diritti di opzione deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri Soci ed all'Organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il nominativo dell'aspirante acquirente e il prezzo concordato per la cessione a titolo oneroso o il valore attribuito alle azioni o ai diritti di opzione per la cessione a titolo gratuito;

- entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri Soci possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto di tutte le azioni o di tutti i diritti di opzione offerti e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare la loro decisione al Socio che intende alienare.

6.2 Ove più Soci esercitino il diritto di prelazione, le azioni o i diritti di opzione offerti spetteranno a ciascuno di essi in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute.

6.3 Nel caso in cui i Soci che intendono esercitare la prelazione ritengano il prezzo o il valore di cui sopra eccessivo, questo, in mancanza di accordo, è determinato da un arbitratore nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Roma. In tal caso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla comunicazione del prezzo o del valore determinato dall'arbitratore, comunicazione da effettuarsi con le stesse modalità previste in precedenza.

6.4 Successivamente alla valutazione dell'arbitratore, sia il cedente che gli acquirenti hanno facoltà di rinunciare rispettivamente alla cessione o all'acquisto, restando, però, a carico della parte rinunciante le spese della procedura.

6.5 In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'acquirente non avrà diritto a essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le azioni con effetto verso la Società.

Art. 7 (Recesso)

7.1 Il recesso è consentito nei soli casi tassativamente previsti dalla legge.

7.2 È escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Art. 8 (Obbligazioni)

8.1 La Società può emettere titoli obbligazionari nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Art. 9 (Assemblee)

9.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la Sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'Organo amministrativo e comunque nel territorio nazionale.

9.2 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

9.3 L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi ai Soci, agli Amministratori, ai Sindaci e ad eventuali Revisori. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare, oltre alla previsione della seconda convocazione.

9.4 In caso di mancata osservanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza dei Consiglieri in carica e dei componenti del Collegio sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

9.5 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci e, in particolare, a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere l'assemblea tenuta in detto luogo;
- b) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere o trasmettere documenti.

9.6 L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi consentiti dalla legge e comunque quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Art. 10 (Costituzione dell'Assemblea)

10.1 Le assemblee si costituiscono e deliberano con le presenze e le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice civile.

Art. 11 (Presidenza dell'Assemblea)

11.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dall'Amministratore unico, o, in mancanza, da altro componente dell'Assemblea, designato a maggioranza dall'Assemblea stessa.

Art. 12 (Intervento in assemblea)

12.1 L'intervento in assemblea è regolato dall'articolo 2370 c.c. e dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

12.2 Ogni Azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare da altri, anche non Azionista, designato mediante delega scritta, salvi i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti.

12.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della sua costituzione, regolarne lo svolgimento nonché accertare l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

12.4 Le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario o da notaio nei casi di legge.

Art. 13 (Amministrazione - Rappresentanza)

13.1 La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci:

a] da un Amministratore unico;

b] da un Consiglio di amministrazione la cui composizione è conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente prevista per le Società partecipate da Enti pubblici.

13.2 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi fino all'approvazione del relativo bilancio e sono rieleggibili.

13.3 La cessazione degli Amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

13.4 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e l'Assemblea può attribuire agli stessi compensi per l'esercizio della carica. I compensi spettanti agli Amministratori dipendenti dell'Ente locale territoriale devono essere corrisposti direttamente all'Ente locale territoriale datore di lavoro, vigendo per questa categoria di Amministratori il principio di onnicomprensività del trattamento economico.

13.5 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

13.6 L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Ai sensi della normativa vigente, è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli Organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di conferire agli stessi trattamenti di fine mandato.

13.7 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea dei soci.

13.8 L'Organo amministrativo, acquisiti gli obiettivi strategici formulati dall'Ente territoriale a cui compete l'esercizio del controllo analogo, Ente proprietario, fissa gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale. Sono, inoltre, attribuite all'Organo amministrativo, ferma rimanendo la competenza concorrente dell'Assemblea straordinaria a deliberare sulle stesse materie, le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice civile;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della Sede sociale nel territorio nazionale.

13.9 Al Presidente del Consiglio di amministrazione, al Vicepresidente e Consiglieri delegati eventualmente nominati o all'Amministratore unico è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

13.10 L'Organo amministrativo, anche in riduzione dei propri poteri, dovrà avere una organizzazione tale da garantire che l'Ente proprietario svolga un'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo, essendo considerate le attività stesse svolte dalla società, strumentali a quelle svolte dall'Ente proprietario. A tal fine, l'Organo amministrativo, dovrà rispettare le direttive che l'Ente proprietario disponga in merito al controllo analogo e tutte le altre normative vigenti.

13.11 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 14 (Consiglio di amministrazione)

14.1 L'Assemblea dei Soci nomina i componenti del Consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio di equilibrio di genere ai sensi della normativa vigente e assegna la carica di Presidente.

14.2 Il Consiglio di amministrazione, su designazione dell'Ente proprietario, può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, fatta salva la possibilità di attribuire deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea. Può nominare, inoltre, un Vicepresidente, esclusivamente in qualità di sostituto del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, un Segretario, un Direttore generale, Direttori operativi e Procuratori, per determinati atti o categorie di atti, conferendo ai Consiglieri, Direttori e Procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

14.3 Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a cessare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione si considera decaduto. Gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. In caso di inerzia, dovrà effettuare la convocazione il Presidente del Collegio sindacale.

14.4 Il Consiglio di amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Consigliere che presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

14.5 Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente più anziano di età ovvero, in mancanza, assenza o nel caso di riunione consiliare con intervenuti dislocati in più luoghi, dal Consigliere designato dai presenti.

14.6 I verbali delle riunioni sono trascritti sull'apposito libro e firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

15.1 La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da trasmettere a ciascun Consigliere e ai Sindaci effettivi almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi di comprovata urgenza, almeno due giorni liberi prima dell'adunanza.

15.2 Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. In mancanza di convocazione, le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza di tutti gli Amministratori e di tutti i Sindaci effettivi in carica.

15.3 Il Consiglio si raduna sia presso la Sede della Società, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da un Consigliere o da un Sindaco effettivo.

15.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Consigliere più anziano in carica; tra più Consiglieri di uguale anzianità di carica prevale quello più anziano d'età.

15.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

15.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 16 (Collegio Sindacale)

16.1 L'Assemblea provvede, a norma di legge e nel rispetto del principio di equilibrio di genere, alla nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti e alla designazione del Presidente del Collegio sindacale, determinando la retribuzione annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo, che, comunque, non potrà essere superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

16.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

16.3 Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il Consiglio di amministrazione.

Art. 17 (Revisore legale dei conti)

17.1 L'Assemblea ordinaria nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale dei conti tra i soggetti iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 (Bilancio)

18.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione al bilancio, nonché dai documenti allegati richiesti dalla legge, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

18.3 Il bilancio è presentato ai Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice civile.

Art. 19 (Utili)

19.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

a) il 5% a fondo di riserva legale ex art. 2430 c.c., fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) la rimanenza a remunerazione del capitale, potrà essere ripartita tra i soci ai sensi delle disposizioni del codice civile, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.

19.2 Il diritto al pagamento dei dividendi, se non esercitato nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità, si prescrive a favore della società.

Art. 20 (Scioglimento e liquidazione)

20.1 In caso di scioglimento e di liquidazione si applicheranno le norme del Codice civile.

Art. 21 (Disposizioni Generali)

21.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice civile e delle altre leggi in materia societaria.

f.to Paolo Cerasi